

CAGLIONI c. ITALIA
ricorso n. 65082/01
sezione II[^], 8 luglio 2008

FATTO

Il ricorrente, nato nel 1968, risiede a Busaporto (Bergamo).

Il 15 marzo 1984, il ricorrente, minore, rappresentato dal padre, citava in giudizio l'oratorio P. al fine di ottenere riparazione dei danni subiti per un incidente avvenuto all'interno dell'oratorio. Il giudizio si concludeva con il deposito della sentenza della Corte d'appello di Brescia in data 12 novembre 1997.

Il 17 ottobre 2001, il ricorrente presentava ricorso alla Corte d'appello di Venezia ai sensi della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta "legge Pinto", al fine di lamentare la durata eccessiva della procedura. La Corte d'appello adita, con una decisione del 14 febbraio 2002, constatato il superamento della durata ragionevole, riconosceva al ricorrente la somma di 4 650 EUR a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e 1 848 EUR per le spese legali. La Corte di cassazione, adita dal ricorrente al fine di ottenere la liquidazione di una somma maggiore a titolo di risarcimento, rigettava il ricorso dichiarandosi incompetente a valutare l'equità della somma accordata dalla Corte d'appello.

DIRITTO

Il ricorrente, con ricorso introdotto in data 1° aprile 1998, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali a causa della durata eccessiva della procedura interna.

La Corte, richiamando la sua giurisprudenza precedente relativa alla materia, riconosce che una durata di tredici anni e otto mesi per un giudizio di primo e secondo grado è eccessiva. Ne consegue che l'art. 6 § 1 CEDU è stato violato.

APPLICAZIONE DELL'ART. 41

a. Danni

Il ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale subito, ha chiesto la somma di 150 000 000 lire italiane [77 468,53 EUR].

La Corte afferma che, in assenza di vie di ricorso interne, avrebbe potuto accordare la somma di 16 000 EUR. Il fatto che la Corte d'appello di Venezia abbia riconosciuto al ricorrente il 29% di questa somma conduce, secondo la Corte, ad un risultato irragionevole. Di conseguenza, tenuto conto delle caratteristiche del ricorso "Pinto" e della sua giurisprudenza precedente, la Corte riconosce al ricorrente la somma di 2 600 EUR e 1 100 EUR per la frustrazione supplementare derivante dal ritardo nel pagamento dei 4 650 EUR, che sono stati effettivamente versati solamente il 1° agosto 2003, ovvero quasi sette mesi dopo il deposito della decisione della Corte d'appello di Venezia.

b. Spese

La Corte liquida, inoltre, alla ricorrente la somma di 2 000 EUR per le spese sostenute nella procedura dinanzi al giudice di Strasburgo.